



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

**Luigi Cirillo****Presidente****Sabrina Facciorusso****Referendario****Guido Tarantelli****Giudice relatore****S E N T E N Z A**

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23157** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente della riscossione dei "Ticket mensa" – sig. *Omissis* del Comune di *Omissis* (*Omissis*) relativo al conto giudiziale n. 36091 reso per l'esercizio finanziario 2015;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 7 giugno 2022, data per letta la relazione sul consenso delle parti e udito per l'Ufficio del Pubblico Ministero il S.P.G. dott.ssa Maria Ciani; non comparso l'Agente contabile.

**FATTO**

**1.** Con **relazione n. 352/2021**, depositata in data 21.12.2021, il Magistrato istruttore rappresentava che il conto della riscossione dei "Ticket mensa scolastica" del Comune di *Omissis* per l'esercizio 2015 del sig. *Omissis* era pervenuto alla

Segreteria della Sezione in data 12/02/2019 ed acquisito al numero 36091 e che con nota istruttoria prot. 1194 del 9/3/2020 (sollecitata con note prot. 1762 del 7/5/2020 e prot. 2473 del 18/6/2020) veniva richiesta al Comune di *Omissis* la documentazione necessaria per la revisione del conto.

Riferiva, altresì, che dall'esame degli atti acquisiti erano emerse circostanze che impedivano di addivenire alla approvazione del conto e al discarico del contabile, per l'impossibilità di definire con certezza la gestione in termini di riversamento delle riscossioni presso la tesoreria dell'Ente.

In particolare, il sig. *Omissis*, nominato economo del Comune di *Omissis* con ordine di servizio prot. 1253 del 8/2/1996, veniva revocato dall'incarico con Ordine di servizio prot. 2424 del 19/1/2016 per "*attuazione della nuove disposizioni legislative*".

In sede di deposito del conto l'agente contabile comunicava tale revoca, che avrebbe giustificato il ritardo nella rendicontazione delle spese, e il conto giudiziale – che riguarda "Proventi ticket mensa scuole materne" per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2015 – veniva presentato e vistato per regolarità contabile solo in data 10 maggio 2016 e depositato presso la segreteria della Corte con un ritardo di quasi tre anni (12/2/2019).

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha attestato l'assenza di osservazioni, reclami o denunce a carico dell'agente contabile.

Il conto riportava *riscossioni* per € 22.372,50 e *versamenti in*

tesoreria per complessivi per € 22.097,00.

La differenza riguardava versamenti effettuati dagli utenti direttamente sul c/c postale intestato al comune.

Il giornale di cassa dell'agente della riscossione, compilato in ordine cronologico per data, riportava la data di consegna dei buoni, il contribuente, il numero di buoni con indicazione dei relativi numeri progressivi, la scuola di riferimento e l'importo incassato.

In caso di pagamento tramite versamento diretto sul conto corrente postale veniva apposta la relativa annotazione a margine.

Nella relazione veniva indicato che non erano stati rilevati salti di numerazione o mancate corrispondenze tra il conto giudiziale e quanto riportato sul giornale di cassa e che, dalla disamina del registro di cassa, risultavano ceduti dal 20/10/2015 al 21/12/2015 n. 8.949 ticket del valore unitario di € 2,50 (dal n. 4.001 al n. 12.949) e risultava riscossa la somma complessiva di € 22.372,50 (corrispondente a quanto riportato sul conto giudiziale).

Il magistrato istruttore riferiva, tuttavia, che la documentazione trasmessa, con riferimento ai riversamenti in tesoreria delle riscossioni effettuate dall'agente contabile, non conduceva ad una chiara identificazione dei versamenti effettuati e portava, comunque, a risultanze contraddittorie.

Infatti, l'Ente aveva trasmesso sia le quietanze di versamento in

tesoreria, sia le reversali di incasso di registrazione delle entrate (articoli 180 e 215 TUEL) che conducevano, però, a risultati contrastanti.

Sulla base degli atti trasmessi, i *versamenti per la cessione dei buoni mensa* venivano così ricostruiti:

a) quietanze di versamento, per complessivi € 15.392,50 (bolletta n. 2617 del 27/10/2015 di € 2.400,00, bolletta n. 2611 del 30/10/2015 di € 780,00 e bolletta n. 3093 del 2/12/2015 di € 12.212,50)

b) Bollettini di versamento sul c/c postale n. 317891 intestato al Comune di *Omissis* per complessivi € 275,00 (riportati anche sul conto giudiziale: *Omissis* - 8/9/2015 di € 150,00. *Omissis* - 19/10/2015 di € 25,00, *Omissis* - 28/10/2015 di € 50,00, *Omissis* - 28/10/2015 di € 50,00).

A giustificazione della chiusura del conto veniva trasmessa altresì la bolletta n. 1120 del 5/4/2016 di € 30.375,00, che però veniva riportata sul conto giudiziale per soli € 3.977,50.

L'ente aveva prodotto altresì le *reversali di incasso* di registrazione delle entrate (articoli 180 e 215 TUEL) per complessivi € 57.901,01 (importo corrispondente alle risultanze rilevate sul sistema SIOPE per l'intero esercizio 2015), di cui € 23.322,50 relative a versamenti sul c/c postale n.317891. Di queste entrate € 42.233,51 si riferivano al periodo antecedente la gestione dell'agente contabile (reversali n.96 del 26/2/2015 di € 150,00, n. 117 del 5/3/2015 di € 18.743,51, n. 246 del

31/3/2015 di € 150,00, n. 338 del 22/4/2015 di € 14.247,50-  
versamento su conto corrente postale 317891, n. 369 del  
4/5/2015 di € 25,00, n. 427 del 29/5/2015 di € 85,00, n. 540  
del 9/7/2015 di € 8.800,00 versamento su conto corrente  
postale 317891, n. 645 del 17/9/2015 di € 32,50) ed €  
15.667,50 al periodo di rendicontazione del conto giudiziale  
(1.10 - 31.12.2015) (reversali n. 806 del 27/10/2015 di €  
2.400,00, n. 816 del 29/10/2015 di € 780,00, n. 856 del  
12/11/2015 di € 150,00 - versamento su conto corrente postale  
317891, n. 939 del 1/12/2015 di € 12.212,50, n. 984 del  
10.12/2015 di € 125,00 versamento su conto corrente postale  
317891).

Dalle verifiche effettuate, però, non risultavano depositati altri  
conti giudiziali dal Comune di *Omissis* relativi alla cessione di  
buoni mensa, né per il 2015, né per il 2016.

Con ulteriore istruttoria prot. 2455 del 17/6/2021  
(sollecitata con note 2905 del 3/8/2021 e prot. 3559  
dell'11/10/2021) venivano quindi richiesti chiarimenti in  
merito a tali discordanze, alle modalità di riscossione per la  
cessione dei ticket mensa per la restante parte dell'esercizio  
(altro agente contabile, versamenti diretti etc.) e, al fine di  
verificare con certezza il pareggio del conto giudiziale, veniva  
richiesto al Responsabile del servizio finanziario e all'agente  
contabile, di produrre attestazione che ricostruisse  
puntualmente e nel dettaglio i versamenti effettuati dall'agente

contabile in relazione alle riscossioni rilevate sul conto e sul registro dei buoni mensa scuole materne.

L'Agente contabile (oggi in quiescenza) dava riscontro alla predetta contestazione con nota del 15.09.2021, limitandosi a ribadire che *“il registro delle riscossioni dei buoni mensa trasmesso si riferisce unicamente al periodo ottobre – dicembre 2015 dal momento che la distribuzione dei buoni mensa, da me effettuata, è avvenuta dal 2.10.2015 al 21.12.2015 riferendosi all'anno scolastico 2015/2016”*.

In merito alle riscossioni della mancante parte dell'esercizio dichiarava di ignorare le modalità di riscossione.

La Relazione evidenziava che il Responsabile del servizio finanziario, con nota prot. 55878 del 23/11/2021, non aveva, invece, fornito esaurienti chiarimenti al riguardo, limitandosi a confermare che la gestione della riscossione dei ticket mensa scolastica del II semestre era stata effettuata dall'agente contabile e, nella ricostruzione dei riversamenti, che la reversale del 17/4/2016 n. 621 di € 30.675,00 riguardava ticket mensa 2015/2016.

Sulla base di quanto sopra il Magistrato ha ritenuto che non fosse possibile addivenire alla approvazione del conto e al discarico del contabile. A chiusura delle riscossioni, infatti, veniva trasmessa la bolletta n. 1120 del 5/4/2016 di € 30.375,00 riportata sul conto giudiziale per soli € 3.977,50, nella quale, presumibilmente, erano ricomprese ulteriori e non

chiarite riscossioni effettuate dall'agente contabile. Lo stesso, tra l'altro, per come acclarato in atti, veniva revocato dall'incarico con Ordine di servizio prot. 2424 del 19/1/2016, e non avrebbe, pertanto, da tale data, esercitato né le funzioni di economo né di agente della riscossione.

Tra l'altro, il riversamento di tali somme era stato effettuato con forte ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario (il 5/4/2016) nonostante l'ultima riscossione riportata sul conto ed effettuata nell'esercizio risalisse al 21/12/2015. Né l'agente contabile aveva reso il conto giudiziale per l'esercizio successivo (2016), né come economo né come agente della riscossione.

Tali incongruenze, unite alla circostanza che non risultavano depositati altri conti dall'agente contabile per l'esercizio 2016, non hanno consentito di acclarare l'effettivo pareggio del conto, per come previsto dall'art. 145 del C.G.C.

Sulla base di tali elementi il Magistrato istruttore, ai sensi dell'articolo 147 del codice di giustizia contabile, formulava istanza al Sig. Presidente per la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto.

**2.** Con **decreto presidenziale** n. 389/2021 del 20.12.2021 – ritualmente notificato unitamente alla relazione all'Agente contabile per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza in data 23.12.2021 – veniva fissata udienza per il giorno 7.6.2022, concedendo termine per deposito memorie e documenti fino a 20 giorni prima dell'udienza.

**3.** In data 6.4.2022 l'Agente contabile depositava la propria **memoria difensiva**, con la quale chiariva – in ordine al rilievo che a giustificazione della chiusura del conto alla data del 21/12/2015 era stata trasmessa la bolletta numero 1120 del 05/04/2016 di euro 30.375,00 mentre sul conto giudiziale inviato risulta la somma di euro 3.977,50 – che *“sulla bolletta di quietanza n. 1120 Prov n. 769 di € 30.675,00 del 15/04/2016, riportata sul conto giudiziale la somma di € 3.977,50, sono ricomprese, anche, riscossioni effettuate registrate nel periodo dal 07/01/2016 a 14/04/2016 (dal numero d'ordine del registro 791 al numero 1678)”*.

Nella prospettazione dell'agente contabile il Comune avrebbe trasmesso parzialmente gli atti relativi alla riscossione e i versamenti, non inviando anche gli altri registi delle somme riscosse per il periodo gennaio-maggio 2016 e associati a tutto l'anno scolastico 2015-2016, con i relativi versamenti delle somme riscosse, compresa la bolletta di versamento numero 1120 del 15/04/2016 che andava ad integrare quella riportata sul conto giudiziale per soli euro 397,50, non depositando il conto giudiziale corrispondente alla riscossione effettuate dal 01/01/2016 al 30/05/2016, con le relative somme versate in tesoreria e le corrispondenti quietanze.

Rappresentava altresì che il mancato conto giudiziale nel periodo gennaio 01/01/2016 al 30 maggio 2016 non era stato possibile redigerlo dal momento che era stata revocata la

nomina ad economo e veniva destinato a svolgere differenti attività lavorative presso altri uffici.

Concludeva, dunque, che il responsabile dell'ufficio finanziario avrebbe dovuto provvedere a redigere il conto giudiziale delle somme riscosse per il periodo 01/01/2016 al 26/05/2016.

**4.** All' **udienza del 7 giugno 2022** per l'ufficio del Pubblico Ministero il S.P.G. dott.ssa Maria Ciani ha concluso rimettendosi al Collegio in relazione alla regolarità del conto ed alle valutazioni dell'addebito.

Per l'Agente contabile nessuno è comparso.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

#### **DIRITTO**

**5.** In punto di diritto si osserva che il conto depositato ed oggetto di istruttoria si riferisce esclusivamente a tre mesi, ossia il periodo ottobre-dicembre 2015 (dal 2.10.2015 al 21.12.2015), l'unico al quale si riferisce il registro delle riscossioni e per il quale l'agente contabile per la riscossione dei "Ticket mensa scolastica" del Comune di *Omissis* riconosce di aver effettuato la distribuzione dei buoni mensa.

Appare di tutta evidenza che la presentazione di un conto annuale (2015) relativo ad una parte dell'esercizio di gestione non consente in alcun modo né il discarico dell'agente contabile, né un esame reale del conto, afferendo ad una gestione temporalmente limitata ad un trimestre e, dunque, inadeguato a rappresentare in termini effettivi il conto economico dell'anno di

riferimento.

Nel caso in esame, peraltro, non risulta neppure se la gestione dell'agente abbia preso avvio in corso di esercizio, con subentro ad altro agente contabile (senza peraltro alcuna traccia del passaggio di funzioni e della relativa cassa economale) o fosse comunque a lui riferita anche nel periodo precedente (tenuto conto che l'atto di nomina quale economo del Comune di *Omissis* risale al 1996).

In ogni caso si evidenzia che l'agente contabile risponde della gestione da quando ne diviene titolare, e questo accade con la redazione del "verbale di consegna". Nel caso di omessa resa delle consegne e/o della mancata redazione del relativo verbale (quando non sia possibile calcolare il momento preciso dell'evento dannoso) rispondono comunque entrambi i contabili (cessante e subentrante), con la logica conseguenza che la "confusione di gestione" comporta sul piano processuale inscindibilità di cause, e sul piano sostanziale la "solidarietà passiva" tra gli agenti contabili obbligati a risarcire il danno.

Pertanto, ove fosse ravvisabile una successione di gestione dal precedente al nuovo contabile, il passaggio di gestione costituisce il momento fondamentale in relazione al quale va determinata la posizione di carico e scarico dell'agente contabile subentrante e di quello cessante (cfr. art.181 R.D.n.827/1924).

In tale sistema, dunque, consegue che ciascun contabile risponda, di regola, degli ammanchi nel giorno finale della sua

gestione, ove degli stessi sia dato precisare il tempo in cui sono stati commessi e ricadano nel periodo della gestione stessa, atteso che il regolare scambio di consegne rappresenta il presupposto della costituzione del nuovo rapporto contabile.

Visto il rilievo che tale passaggio di gestione assume in ordine alla responsabilità dell'agente contabile cessante e di quello subentrante, la normativa contabile impronta un sistema di garanzie, stabilendo che la ricognizione dei beni costituenti oggetto della gestione avvenga in contraddittorio con il consegnatario cessante e quello subentrante o, in mancanza con la stessa Amministrazione, posto che solo da tale ricognizione deriva la possibilità giuridica di determinare i limiti e l'entità del carico iniziale e, quindi, l'eventuale responsabilità dei contabili (cfr. art.182 del R.D. n.827/1924).

In un tale regime, pertanto, come ricordato da tralatizia giurisprudenza *“è del tutto pacifico che costituisca anche onere, altroché interesse, dell'agente consegnatario, nell'assumere le proprie mansioni, di effettuare la ricognizione dei beni, derivando unicamente da tale adempimento la giuridica possibilità di determinare i limiti e l'entità del carico iniziale, tenuto conto che, come chiarito, secondo la consolidata giurisprudenza, la mancata ricognizione determina “confusione” di gestioni e di responsabilità di natura contabile, gravanti contemporaneamente sul subentrante e sul cedente”* (Sezione Prima Centrale di Appello, n. 12/2003).

Pertanto, in assenza di indicazioni e prova dell'esistenza di un agente contabile cessante e di un formale passaggio di consegne resta ferma l'avvenuta confusione e l'obbligo di deposito del conto di gestione dell'agente per l'intero anno; laddove nella fattispecie ha presentato un conto rappresentante solo una parte della gestione.

Si osserva, inoltre, che eventuali giacenze di cassa iniziali (e finali) sono profili della gestione che possono e debbono trovare rappresentazione nel conto, proprio in relazione alla necessaria idoneità dello stesso a dare compiuta rappresentazione della gestione.

Sul punto merita di essere chiarito che la "giustiziabilità" del conto in tanto è possibile, in quanto l'esame dei risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento verificabili dall'esame del conto reso e sottoposto a giudizio e ciò necessità, senza eccezione alcuna, che il conto possa essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza frammentazioni o esclusioni di sorta.

Ne consegue, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del conto e la trasmissione degli atti alla Procura contabile per le valutazioni di competenza in merito all'instaurazione del relativo giudizio per la resa del conto *ex artt. 141 ss. c.g.c.*

**6.** Non essendovi pronuncia in merito, ma solo su questioni preliminari, nulla si dispone per le spese.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23157 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità del conto;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 giugno 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 26/08/2022

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente